

Heikon S.A.
AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Heikon S.A. con sede in via Pioda 14, a Lugano è convocata per

mercoledì 13 febbraio 2008, alle ore 11.00
presso la SMC Trust Office S.A., via Pioda 9, 6900 Lugano

con il seguente ordine del giorno:

1. Esame statuti
2. Proposta del consiglio di amministrazione di trasformare le azioni al portatore in azioni nominative, in particolare di modificare come segue il tenore dell'articolo 3 degli statuti:
«Il capitale azionario ammonta a CHF 200 000.– suddiviso in no. 200 azioni al portatore di nominali CHF 1000.– cadauna interamente liberate.»

3. Proposta del consiglio di amministrazione d'introdurre un articolo statutario secondo il quale il trasferimento delle azioni nominative richiede l'approvazione della società, in particolare d'introdurre un nuovo articolo 4a negli statuti dal seguente tenore:

Articolo 4a

«La società tiene un registro delle azioni, che menziona il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. Il trasferimento delle azioni è soggetta all'approvazione della Società. Tale approvazione può essere negata se

- i) la Società, gli altri azionisti, o terzi proposti dal consiglio di amministrazione della Società offrono all'alienante di assumere le azioni per proprio conto per conto di altri azionisti o per conto di terzi proposti dal consiglio di amministrazione al loro valore reale;*

- ii) l'acquirente rifiuta di dichiarare di avere acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto;*

- iii) l'acquirente svolge un'attività in concorrenza quella della Società;*

- iv) l'acquirente e/o l'attività da lui svolta, per motivi oggettivi non è compatibile con lo scopo della Società oppure minaccia l'indipendenza economica della Società.*

Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, regime matrimoniale, procedimento di esecuzione forzata, la Società può rifiutare l'iscrizione nel libro degli azionisti solo se offre all'acquirente di acquista le azioni al loro valore reale.

4. Proposta del consiglio di amministrazione di prevedere un diritto di prelazione a favore degli altri azionisti e pertanto d'introdurre un nuovo articolo statutario 4b dal seguente tenore:

Articolo 4b

«Gli azionisti si riconoscono un diritto di prelazione reciproco sulle loro azioni della società nel senso che qualora uno degli azionisti dovesse decidere di vendere, donare, permutare o comunque disporre per atto tra vivi di tutto o parte delle proprie azioni, egli dovrà informarne per iscritto gli altri azionisti, indicando esplicitamente le esatte condizioni di detta transazione.

In tale caso gli altri azionisti disporranno di un termine di trenta giorni dalla comunicazione di detta decisione per decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione in proporzione alla propria partecipazione nella società, acquistando quindi tutto o parte delle azioni in questione alle condizioni offerte, fermo restando che il silenzio varrà come rifiuto. L'esercizio del diritto di prelazione deve essere comunicato per lettera raccomandata agli amministratori della società.

In caso di rifiuto da parte degli azionisti di esercitare il proprio diritto di prelazione, l'azionista venditore sarà libero di disporre delle azioni in questione alle condizioni offerte entro un termine di novanta giorni dalla ricezione di detto rifiuto, termine trascorso il quale riprenderà in vigore il diritto di prelazione in conformità a questo articolo statutario.»

5. Proposta del consiglio di amministrazione di prevedere che alle assemblee gli azionisti possano essere rappresentati (per procura) solo da altri azionisti o da membri del consiglio di amministrazione e pertanto di aggiungere un paragrafo all'articolo 10 degli statuti dal seguente tenore:

«Gli azionisti, durante le assemblee, possono essere rappresentati per procura unicamente da altri azionisti o da membri del consiglio di amministrazione.»

6. Proposta del consiglio di amministrazione di sostituire gli attuali articoli statutari 21 e 22 in merito all'Ufficio di revisione con nuovi articoli conformi alla nuova normativa sulla S.A. entrata in vigore il 1.1.2008. Gli articoli 21 e 22 avranno il seguente tenore.

Articolo 21

«L'assemblea generale nomina l'Ufficio di revisione. Essa può rinunciare alla nomina dell'Ufficio di revisione qualora:

- 1. la società non sia sottoposta alla revisione ordinaria;*
2. tutti gli azionisti danno il loro consenso; e
3. la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

La rinuncia vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale. In tal caso l'assemblea generale designa un Ufficio di revisione.»

Articolo 22

Quale ufficio di revisione possono essere designate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. Almeno un membro dell'Ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

L'Ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. E' ammessa la rielezione.

I diritti e i doveri dell'Ufficio di revisione sono regolati negli art. 727 ss. CO.

7. Eventuali

Il diritto di accesso all'assemblea verrà conferito ai signori azionisti previa presentazione dei certificati azionari nel giorno e nel luogo dove questa si terrà.

Lugano, 18 gennaio 2008

Il consiglio di amministrazione